



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 12/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 29 ottobre 2015, n. 392

Art. 8 della L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. - Autorizzazione riattivazione/ampliamento coltivazione e recupero ambientale di cava di pietra ornamentale e residui per inerti sita in località "Murgetta" del Comune di CORATO BA, fg. 67 ptc.lle 611p-358p-359p-627p-612.

ESERCENTE: Calcestruzzi Beton Corato S.r.l. - P.IVA 07260490722 - C.so Mazzini, n. 21 - CORATO BA.

L'anno 2015, addì 29 del mese di ottobre, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97 "norme in materia di organizzazione della amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, avente ad oggetto "separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista il DPGR Puglia 22 febbraio 2008, n. 161 di adozione dell'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della regione Puglia, che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento, Servizi e Uffici;

Vista la DGR 26 apr 2011, n. 767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della giunta regionale;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Visto il Putt/p ed NTA approvato con DGR 1748 del 15 dic 2000;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE ed NTA;

Visto il PPTR ed NTA approvato con DGR 176 del 16 feb 2015;

Vista la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE, istituito con legge regionale n. 35/1985 e s.m.i.;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la società Calcestruzzi Beton Corato S.r.l. - P.IVA 07260490722 è titolare di cava in agro di Corato BA alla loc. Murgetta, fg. 67 ptc.IIe 7-8-9 (ora 562-563 154, autorizzata con DEC. 36/min/1995, DEC. DIR 71/2003, DEC.DIR.4/2004, DET. 94/20111 e DET. Dec. 304/2013, fino al 30 dic 2022;

- in data prot. A00160/8 lug 2013/n. 10191 e succ. integrazioni, la società Calcestruzzi Beton Corato S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Sig. Piarulli Ubaldo, nato il 24.04.1983, ha presentato istanza di riattivazione/ampliamento coltivazione cava di pietra ornamentale e residui per inerti in agro del Comune di Corato BA fg. 67 ptc.IIe 611p-358p-359p-627p, con allegata documentazione scritto-grafica;

- la suddetta documentazione scritto-grafica ricomprende all'interno dell'area di cava, un fabbricato identificato con la ptc.IIa 612 che insiste all'interno della ptc.IIa 611. Entrambe le ptc.IIe 611 e 612

derivano dalla frazionata ptc.lla 29, sulla quale il Comune di Corato ha rilasciato concessione edilizia n. 363 in data 01 dic 1999, per la realizzazione di un fabbricato per alloggio custode, WC e uffici.

- Il procedimento amministrativo è stato avviato in data 16 ott 2013 prot. 15284, con la richiesta dei pareri agli Enti/Uffici ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni.

- In riscontro alla precitata nota sono pervenuti i seguenti pareri:

- Comune di CORATO BA: In data 31 ott 2013 prot. 34013, comunica l'avvenuta pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio, dal 18 lug 2013 al 23 set 2013, con opposizioni e controdeduzioni allegate. Con successiva nota prot. 18407 del 26 mag 2014, il Comune esprime parere favorevole alla riattivazione/ampliamento della cava in oggetto, limitatamente agli aspetti urbanistici;

- Servizio Foreste -Sez. Provinciale di Bari: in data 21 nov 2013 prot. 25959, ha comunicato che i terreni riportati in oggetto non risultano soggetti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923, per cui non necessitano del rilascio di nulla osta forestale da parte di questo ufficio; l'eventuale abbattimento di piante di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine, questi devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio Foreste;

- Ufficio Usi Civici: In data 28 nov 2013, prot. n. 11706, ha comunicato che i terreni oggetto di attività estrattiva ricadenti in agro di Corato BA fg. 67 ptc. 611-358-359-627, non risultano gravati da "uso civico.

- L'Autorità di Bacino della Puglia, in data 9 gen 2014, prot. n. 0000149, ha comunicato che sulle aree interessate dall'intervento in progetto, non sussistono condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza;

- Il Servizio Tutela delle Acque, con nota prot. 4967 del 5 nov 2013, in merito all'intervento in progetto, ha comunicato che il Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 230/2009 non prevede misure di salvaguardia per le aree ricadenti su foglio catastale 67 del Comune di Corato BA;

- Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia: Con nota 14528 del 2 dic 2013, comunica che le aree non sono soggette a tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 né che sia noto l'interesse archeologico. In caso dovessero emergere elementi di interesse archeologico, nel corso dei lavori, gli stessi si dovranno sospendere dandone tempestiva comunicazione alla soprintendenza stessa (tel. 0805275451);

- Soprintendenza per i Beni AAA.S.: con nota in data 29 nov 2013 prot. 16650, ha comunicato che la zona su cui il richiedente intende esercitare l'attività estrattiva non è interessata da vincoli monumentali ai sensi della Parte II del Decreto L.vo 42/2004;

- Il SERVIZIO URBANISTICA REGIONALE: con nota ultima prot. 7646 del 13 ott 2015, in riscontro alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, inoltrata da questo ufficio con nota prot. 15288 del 16 ott 2013, richiamate le DDGR di approvazione del PPTR, in particolare gli artt. 106 comma 2bis e 89 comma 1 delle NTA del PPTR e vista la determinazione di V.I.A. n. 56/2014 del Comune di Corato, ha ritenuto di non sottoporre l'intervento ad alcun procedimento autorizzativo in materia paesaggistica;

- IMPATTO AMBIENTALE: con determina dirigenziale n. 56 del 28 ott 2014, il Comune di Corato BA, preso atto dello stato di cava dismessa e della soluzione progettuale con previsione di recupero ambientale del sito, ha ritenuto di non assoggettare alla procedura di V.I.A. il progetto di riattivazione della cava in loc. Murgetta fg. 67 ptc. 611p-358p-359-627p;

VISTO il progetto di riattivazione/ampliamento di cava per l'estrazione di roccia calcarea per fini ornamentale e residui per produzione di inerti e di recupero ambientale, redatto ai sensi di legge in data giu 2013, in atti prot. A00160/8 lug 2013/10191, di seguito

La superficie di cava, interessata da scavi pregressi, che il proponente intende riattivare, misura circa mq. 89.500, al netto dell'area di rispetto dai confini e/o tutelata; l'area di scavo ricade in quota parte delle ptc.lle 611 (mq. 42.400) - 358 (mq. 19.155) - 359 (mq. 7701) - 627 (mq. 20191); la quota parte della restata area risulta coltivata a ciliegeto; a fine coltivazione lo scavo in progetto sull'area in ampliamento,

si attesterà a profondità massima di circa mt. 40, con una produzione totale di roccia stimata in circa mc. 1.383.525; il giacimento sarà coltivato a gradoni orizzontali discendenti, in numero di 4, partendo dalla quota base del terreno vegetale fino a fondo cava, con profondità totale di circa mt. 40 max - quota finale di fondo cava + 352 s.l.m.; i gradoni saranno intervallati da adeguata pedata; a fine coltivazione il sito di cava sarà riportato agli usi agricoli di origine (ciliegeto), mediante ricolmamento del vuoto di cava fino a piano campagna, mantenendo l'originaria morfologia decrescente dei luoghi. Il materiale utile per la ricomposizione morfologica del vuoto di cava, stimato in circa mc. 2.355.000, sarà costituito, oltre che da terreno vegetale e materiale di cappellaccio della cava, da terra e rocce da scavo, impiegate con le modalità previste dal regolamento regionale n. 5/2011, nonché da "materia prima secondaria", proveniente da impianti autorizzati, impiegata a norma di legge.

La distanza dello scavo dai confini privati sarà mantenuta a mt. 10; metri 20 sarà invece la distanza mantenuta dalla strada pubblica carrozzabile;

VISTA la relazione Piano di gestione dei rifiuti di attività estrattive ex D.Lgs. 117/2008;

Considerato che:

- l'esercente ha la disponibilità dei terreni oggetto dell'intervento estrattivo;
- l'esercente possiede le capacità tecniche ed economiche, in quanto già operatore di cava in esercizio;

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione alla riattivazione/ ampliamento di cava in oggetto, come da progetto in atti prot. A00160/8 lug 2013/n. 10191 e succ. integraz., a favore della società Calcestruzzi Beton Corato S.r.l. con tutte le prescrizioni intervenute nel presente procedimento da parte degli Enti e/o uffici;

Ritenuto, altresì di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i. e il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010;

Visto le NTA e Putt/p approvato con DGR 1748/2000 e le NTA e PPTR approvato con DGR 176/2015;

Preso atto della regolarità dell'istanza di autorizzazione cava in oggetto e della documentazione di progetto allegata;

Preso atto della soluzione progettuale oggetto del presente procedimento in atti prot. A00160/8 lug 2013/10191 e succ. integrazioni, ritenuta conforme alla normativa di settore, tecnico-mineraria, paesaggistico-ambientale, igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Preso atto, in particolare, della nota del Servizio Urbanistica prot. 7646 del 13 ott 2015, con la quale si ritiene che il progetto non sia da sottoporre ad alcun procedimento autorizzativo in materia paesaggistica;

Vista, in particolare, la determina dirigenziale di V.I.A. n. 56/2014 del sett.VII - Ecologia Ambiente Agricoltura del Comune di Corato BA, di non assoggettabilità del progetto di cava alla procedura di V.I.A.;

VISTA la D.G.R. 2463 del 23 nov 2014, di abolizione del C.T.R.A.E., approvato con l.r. 37/85 e s.m.i.;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di non acquisire ulteriori pareri e di dover adottare direttamente il presente provvedimento, in considerazione dell'avvenuta abolizione del C.T.R.A.E.;

Ritenuto di confermare le prescrizioni citate in premessa e prescrivere ulteriori obblighi con il presente provvedimento;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e s.m.i.,

DETERMINA

1. La società Calcestruzzi Beton Corato S.r.l. con sede in C.so Mazzini, n. 21- CORATO BA) - P.IVA 07260490722- (esercente), è autorizzata, fino al 30 ott 2033, alla coltivazione e recupero ambientale di cava di pietra ornamentale e residui per inerti, sita in località "Murgetta" del Comune di CORATO BA, fg. 67 ptc.IIe 611p-358p-359p-627p-612, come da progetto in atti prot. A00160/8 lug 2013/n. 10191 e succ. integrazioni, con le prescrizioni imposte con il presente provvedimento. La superficie di cava, in progetto, pari a circa mq. 89.500 con volume estraibile mc. 1.383.525), è delimitata da n. 08 vertici individuati con pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportanti l'anno di apposizione (2015) e numerati da n. 1 a n. 08 come indicati sulla planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento;

2. Sono autorizzate le opere di recupero e ripristino ambientale delle aree di cava in oggetto, secondo le modalità previste dal progetto in atti A00160/8 lug 2013/n. 10191 e succ. integrazioni, e comunque alle condizioni imposte dagli enti intervenuti nel presente procedimento, in premessa citati e confermate con

il presente provvedimento.

3. Ulteriori Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- a) prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, realizzare le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, con rete e paletti, oppure con muratura o rete e muratura, adeguata al contesto ambientale di riferimento e di altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra; realizzare il cancello di ingresso e apporre i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", ecc. ecc., nonchè, i pilastri come sopra indicato; realizzare il fosso di guardia in progetto;
- b) condurre i lavori di coltivazione della cava come da progetto in atti A00160/8 lug 2013/n. 10191 e succ. integrazioni, con le prescrizioni, che qui si intendono integralmente trascritte, imposte di seguito e dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento.
- c) I lavori di recupero ambientale saranno effettuati, compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione, in modo contestuale alla coltivazione del giacimento che si attesterà alla quota di massima profondità + 352 s.l.m., come rappresentato in progetto;
- d) la distanza del ciglio superiore di scavo dalla linea di confine sarà mantenuta a mt. 10 come da progetto ed mt. 20 dalla strada carrozzabile pubblica;
- e) eventuali prescrizioni e/o divieti intervenuti, dopo l'adozione del presente provvedimento, a seguito di rinnovo pareri e/o autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta, pertinenti l'esercizio dell'attività estrattiva in argomento, ove applicabili, obbligano l'esercente al rispetto delle stesse;
- f) garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo, in modo costante ed anche in fase di coltivazione, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;
- g) garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere, documentate nei termini dell'Ordinanza 2/2011;
- h) tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;
- i) assicurare il divieto di accesso in cava agli estranei, a mezzo cartelli ammonitori recinzione, ingresso controllato, ecc. nel rispetto dell'art. 46 del D.P.R. 128/59;
- j) porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività di cava ed acquisire le relative autorizzazioni, ex D.lgs. 152 e s.m.i., ove previsto;
- k) l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, pertanto, non classificabili come "bosco", sarà oggetto di preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio Foreste, ai sensi del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi" e s.m.i.;
- l) trasmettere alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011 e succ. mod.;
- m) munirsi di autorizzazione alle emissioni delle polveri ed acustiche, ai sensi di legge, da richiedersi presso il Competente Comune di Corato BA e Provincia BA;

4. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

- a) la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- b) per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto

responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

c) prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2.;

d) l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

e) qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la società è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004;

5. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 314.000,00 (eurotrecentoquattordicimila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

6. Il presente provvedimento è valido fino al 30 ott 2033, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

7. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

8. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

9. Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, l'Esercente deve utilizzare il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio e/o il materiale inerte residuo di cava, temporaneamente depositato all'interno della cava stessa. L'utilizzo di terra e rocce da scavo e "materia prima secondaria" deve essere preventivamente autorizzata da questo ufficio;

10. I cumuli di terreno vegetale e/o materiale di cappellaccio non idoneo, depositato su area di cava, per il successivo riutilizzo nelle opere di recupero ambientale, non devono superare l'altezza di mt. 3 (tre);

11. Eventuale presenza di rifiuti prodotti in cava deve essere gestita a norma del D.Lgs. 152/2006 e s. m. m. e/o D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;

12. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza, igienico-sanitarie, tutela paesaggistico - ambientale, urbanistica, idraulica, emissioni in atmosfera, ecc. ecc.;

13. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il preliminare parere favorevole dell'Autorità competente;

14. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

15. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

16. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

17. Ottenuto il presente provvedimento l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- comunicare l'avvio dei lavori, mediante Denuncia di Esercizio ex combinato disposto D.P.R. 128/59 e D.Lgs 624/1996, anche al Comune di Corato BA;

18. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività Estrattive e/o da altra Autorità competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da leggi vigenti a quella data;

19. Il provvedimento è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

20. Il presente provvedimento è di competenza, ex l.r. 37/85 e s.m.i, del Dirigente del Servizio o suo delegato, ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

21. Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
- e) sarà notificato alla società Calcestruzzi Beton Corato S.r.l. - C.so Mazzini, n. 21 - Corato BA ed al sig. Sindaco del Comune di Corato BA;
- f) Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia.
- g) Il presente atto, composto da n° 11 facciate e 1 allegato, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons
